

2. Ricorre in cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di appello, [REDACTED], articolando quattro motivi di annullamento.

Resiste con controricorso [REDACTED]

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso si prestano a trattazione congiunta perché entrambi sono diretti a censurare l'impugnato provvedimento per violazione di legge, anche processuale, in relazione agli artt. 337-ter cod. civ. e 132 cod. proc. civ. ed agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, per assunta lesione del diritto alla bigenitorialità.

Il ricorrente si duole che il provvedimento impugnato non preveda tempi di permanenza infrasettimanali della figlia presso il padre e quindi di frequentazione con la minore in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quelli di permanenza presso il genitore collocatario, sì da consentire, nella stabilita congrua assiduità dei rapporti, anche, l'esercizio della comune responsabilità genitoriale.

La tenera età della figlia, nata il [REDACTED], non sarebbe stata di ostacolo all'incremento del tempo di frequentazione tra padre e figlia, avendo da tempo la giurisprudenza riconosciuto il rilievo assunto da una più assidua e consistente disciplina del tempo di permanenza del figlio presso il padre, là dove essa intervenga in caso di tenera età del minore e tanto nella finalità assoluta di consentire l'instaurarsi di un solido legame tra padre e figlio.

La Corte di merito avrebbe ommesso ogni indicazione di elementi espressivi della inidoneità genitoriale del ricorrente tali da giustificare i disciplinati ristretti tempi di visita.

I motivi sono fondati nei termini di seguito precisati.